



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO GIUSTIZIA SPORTIVA

Comunicato Ufficiale n. 96

Roma 14/04/2016

**Campionato Nazionale serie A2
Hockey in Line**

Il Giudice Unico Nazionale

- preso atto dei comunicati ufficiali emessi dal Giudice Regionale relativi al Campionato Giovanile Under 14 – Zona 1 nei confronti della società Draghi Torino, n. 10 del 30/03/2016 – perdita della partita e il n. 12 del 31/03/2016 – esclusione dal Campionato UD14;
- visto l'art. 3.15 comma 3 (N.G.) che recita:
“... omissis ... E' fatto obbligo alle Società di Serie A2 di prendere parte e portare regolarmente a termine con almeno una (1) squadra l'attività giovanile senza limitazione del numero di squadre iscritte in una categoria giovanile. Tali obblighi non possono considerarsi assolti nel caso di squadra senior femminile partecipante a campionato giovanile under 20.”
- visto l'art. 3.16 (N.G.) che recita:
*“... omissis ... Qualora una società di serie A non partecipi o **non porti a termine alcun campionato giovanile nella stagione in corso**, sarà deferita all'organo di giustizia competente che assumerà il provvedimento di retrocessione della società all'ultimo posto della classifica della stagione in corso del campionato nazionale di serie A. Tale retrocessione è aggiuntiva a quelle tecnicamente previste dal campionato di competenza.*

DISPONE

Alla Società Draghi Torino la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di serie A2 della stagione in corso.

F.to Il Giudice Unico Nazionale
Hockey su Pista
Avv. Maurizio Colangelo